

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Pagamento onorario professionisti
Contenuto	Az. USL Toscana Centro / Sig.ri G.C., P.L. e Z.X. in qualità di eredi della Sig.ra J.G. - SX 14RCT68 - Pagamento CTU Dr. Niccolò Maria Sposimo

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	COPPOLA LUCIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
5.000	altre sopravvenienze passive rischio	3E020417	2021

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso:

che con ricorso ex art. 696 bis CPC, notificato all’Azienda USL Toscana Centro in data 09.05.2018 avanti al Tribunale di Pistoia, RG 1305/18, i Signori G.C., P.L. e Z.X., in qualità di eredi e prossimi congiunti della Signora. G.J., chiedevano il risarcimento di presunti danni derivanti da responsabilità medica;

che l’Azienda si costituiva con il ministero dell’Avv. Cristina Arcangeli del Foro di Pistoia, alla quale veniva conferito il mandato defensionale con Delibera DG n°806 del 7.06.2018;

che, veniva introdotto, per i medesimi fatti, il procedimento ex art. 696 bis CPC n°6135/2019 presso il Tribunale di Firenze dai Signori A.G. e L.G., nella loro qualità, rispettivamente, di marito della Sig.ra G.J. e di figlio dello stesso, convivente con la coppia nella medesima abitazione da lunga data, sempre per l’accertamento dell’eventuale responsabilità professionale dei medici dell’Ospedale di Pistoia, che ebbero in cura la suddetta paziente;

che l’Azienda si costituiva, conferendo il mandato sempre all’Avv. Cristina Arcangeli, già a conoscenza dei fatti di causa, con delibera DG n°880 del 14.06.2019;

che, a seguito dell’eccezione di connessione con la causa preventivamente introdotta dinanzi al Tribunale di Pistoia, sollevata dall’avvocato dell’Azienda, con ordinanza del 22.08.2019, il Giudice del Tribunale di Firenze, dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell’art.40 CPC, disponendo la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Pistoia;

che, pertanto, i due procedimenti venivano riuniti in un unico giudizio dinanzi al Tribunale pistoiese, che assumeva il n°2350/2019 di RG;

Che veniva nominato, dal Tribunale di Pistoia, il Dr. Niccolò Maria Sposimo, quale CTU nella controversia sopra citata;

Preso atto

che nel corso della CTU espletata, i Consulenti Tecnici rilevavano alcune criticità nella condotta professionale dei sanitari pistoiesi. Pertanto, le parti decidevano di definire la controversia mediante accordo transattivo;

che, ai sensi dell’accordo suddetto, l’Azienda assumeva l’obbligo di liquidare direttamente il medico legale, comune a tutte le parti, Dr. Niccolò Maria Sposimo per la somma onnicomprensiva di € 5000,00 (€.4098,96+IVA), a titolo di saldo per le attività di CTU nella controversia in premessa indicata;

Considerato

Che in data 30/04/2021 perveniva da parte del Dr. Sposimo fattura elettronica n. 41 pari ad € 5.000,00 comprensiva di accessori di legge;

Ritenuto

di dover provvedere al pagamento sopra indicato come disposto nell’accordo transattivo e per tale motivo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Dato atto

che l'importo suddetto, a seguito di apposita comunicazione e rendicontazione da parte dell'Azienda alla Regione Toscana, verrà totalmente rimborsato da quest'ultima così come previsto dal DPGR n. 2047 del 29/04/2010 (all. 1 paragrafo 7.4 – contributi finalizzati ricorrenti a copertura della spesa annuale derivante da riconoscimento della responsabilità civile aziendale in caso di sinistri sanitari);

Preso atto

che il Direttore della Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Lucia Coppola, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di liquidare in favore del Dr. Niccolò Maria Sposimo la somma di **€ 5.000,00** comprensivo di accessori di legge per l'attività di CTU prestata nella controversia in premessa indicata;
- 2) di imputare la somma complessiva di **€ 5.000,00**, sul conto economico 3E020417 "Altre sopravvenienze rischio clinico", Bilancio di Previsione 2021;
- 3) di dover provvedere al pagamento sopra indicato come disposto nell'accordo transattivo e per tale motivo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Avv. Paolo Federigi